

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' SUGLI ONORARI PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PERUGIA
(Deliberazione Consiliare n. 51 del 11.03.2024)

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti agli Albi professionali dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia, richiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività libero professionale svolta.

Art. 2 - Soggetti legittimati a richiedere il parere

Possono presentare l'istanza di rilascio del parere di congruità, i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri iscritti ai relativi Albi presso l'Ordine di Perugia.

Art. 3 - Presentazione dell'istanza

1. L'istanza del parere di congruità deve essere depositata in originale ed in bollo da € 16.00, presso la segreteria dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia, utilizzando il modulo facente parte integrale e sostanziale del presente regolamento, corredato dalla informativa sul trattamento dei dati dell'interessato.
2. Sull'istanza presentata, la segreteria dell'Ordine provvederà ad apporre il timbro di avvenuto deposito con la data ed il numero di protocollo, rilasciando apposita ricevuta anche mediante apposizione della data e del numero di protocollo sulla copia del richiedente.
3. Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente è tenuto a rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine anche contestuale alla domanda.

Art. 4 - Modalità di presentazione dell'istanza

All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione utile per una corretta valutazione dell'attività professionale svolta ed in particolare:

- Il preventivo rilasciato al paziente e da quest'ultimo accettato (la presentazione del preventivo scritto è divenuta obbligatoria dal 29.08.2017 con il DDL Concorrenza 124/2017) oppure la circostanziata esplicazione dei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto, o le modalità diverse dalla forma scritta con cui il preventivo è stato reso noto al cliente;
- la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, importanza e il risultato conseguito, secondo i criteri di cui al successivo articolo 8;
- l'onorario di cui si chiede l'opinamento, con la qualificazione specifica delle singole voci, afferenti l'intera prestazione eseguita;
- l'espressa specificazione che il soggetto interessato ha acquisito il consenso privacy dal paziente nel quale ha specificato che i dati personali potranno essere trasmessi al soggetto terzo Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri Perugia, nelle modalità e per le finalità previste dall'art. 14 del GDPR 679/2016

Art. 5 – Costo del parere.

1. La tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari professionali è fissata in € 25 sino all'onorario di € 500,00; da € 501,00 a € 1032,91 è pari al 5%; da € 1.032,91 a € 5.164,57 è pari al 3% e, comunque, non inferiore a € 51,65, oltre a € 5.164,57 è pari al 2% e, comunque non inferiore a € 103,29.
2. Al momento del deposito della richiesta di parere di congruità deve essere versata la somma di € 25 da imputarsi alla tassa da pagare all'atto del ritiro del parere.

Art. 6 - Responsabile del procedimento

1. L'istanza protocollata viene sottoposta al Consiglio alla prima riunione utile.
2. Il Consiglio, a sorteggio e con periodicità semestrale, individua il Consigliere delegato (Responsabile del procedimento) il quale è incaricato di svolgere l'istruttoria e sottoporre le risultanze per la relativa approvazione definitiva al medesimo Consiglio.
3. Il Presidente può assumere la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge 241/90.
4. Il Responsabile del procedimento, procede, ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge 241/90, a comunicare l'avvio del procedimento all'istante e al controinteressato, ove sia presente e ove ne sia possibile l'individuazione.
5. Con la comunicazione di avvio del procedimento - che potrà essere effettuata via PEC, Raccomandata A/R, e-mail o altro mezzo idoneo - il Presidente o il Consigliere delegato invita il controinteressato a prendere visione degli atti nonché a presentare eventuali controdeduzioni scritte e documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
6. Su richiesta delle parti il Presidente o il Consigliere delegato può esperire un tentativo di conciliazione con esclusivo riferimento alla valutazione della congruità del corrispettivo richiesto.
7. Il Presidente o il Consigliere delegato può chiedere all'istante il deposito di integrazione documentale o chiarimenti scritti e/o verbali ritenuti utili, concedendo apposito termine non inferiore a sette giorni; può inoltre convocare l'istante per ulteriori chiarimenti.
8. Qualora l'istante non ottemperi all'invito o non risponda nei termini indicati, l'istanza viene dichiarata "improcedibile", con restituzione degli atti all'istante.

Art. 7 – Consulenti

Il Consiglio e il Consigliere delegato, possono avvalersi del parere consultivo di esperti di chiara fama nella disciplina oggetto del procedimento, scelti tra gli iscritti all'Ordine di Perugia.

Art. 8 - Elementi di valutazione

Il Consiglio valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità secondo criteri oggettivi di apprezzamento quali, a titolo esemplificativo, - il grado di complessità della prestazione professionale, le competenze richieste e i mezzi impiegati.

Art. 9 – Astensione

Tutti i Componenti del Consiglio, ivi compreso il Presidente o il Consigliere delegato e gli eventuali esperti hanno l'obbligo di astenersi se ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 51 del c.p.c.

Art. 10 - Segreto d'ufficio e professionale

I Componenti del Consiglio, ivi compreso il Presidente o il Consigliere delegato e gli eventuali esperti sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale ai sensi dell'articolo 10 del vigente codice di deontologia medica.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

In osservanza del Regolamento (Ue) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), l'Ordine in esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, fornirà all'interno della modulistica adottata, le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali forniti, impegnandosi sin d'ora a proteggere i dati personali di ogni persona nel rispetto dell'identità, della dignità di ogni essere umano e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite. Tale impegno sarà costantemente seguito dall'Ordine nell'ambito del principio di responsabilizzazione mettendo in atto, con costanza, misure tecniche, organizzative adeguate e politiche idonee, per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Art. 12 – Motivi ostativi ed eventuale parere negativo totale o parziale

Qualora sia stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e sia stata effettuata la necessaria attività istruttoria per una compiuta valutazione della richiesta di congruità, ove il Consigliere delegato ritenga di potere esprimere soltanto un parere in tutto o in parte negativo, comunica all'istante i motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta e assegna un termine, non superiore a 10 giorni, per presentare osservazioni scritte o produrre ulteriore documentazione. All'esito, il Consiglio procederà all'adozione del provvedimento finale ai sensi del successivo art. 14.

Art. 13 - Tentativo di conciliazione

1. Nel caso di partecipazione al procedimento da parte del controinteressato, potrà svolgersi - su richiesta degli interessati - un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. e) del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, condotto dal Presidente o dal Consigliere delegato.
2. Nell'ipotesi in cui le parti, appositamente convocate e comparse dinanzi al Consigliere delegato, dovessero addivenire alla volontà congiunta di conciliarsi sull'oggetto della controversia, deve essere redatto apposito verbale nel quale indicare le condizioni ed i termini dell'intervenuto accordo e le modalità di esecuzione dello stesso.
3. In caso di non riuscito accordo, invece, il Consigliere delegato redige un verbale nel quale si dà atto esclusivamente della comparizione delle parti e del mancato raggiungimento tra di loro in una intesa sulla quantificazione dell'onorario controverso

Art. 14 - Parere di congruità

1. Dopo aver esperito l'istruttoria procedimentale il Consigliere delegato rassegna le proprie conclusioni al Consiglio, affinché possa adottare, nel termine fissato dal presente regolamento, il provvedimento finale.

2. Il provvedimento finale potrà consistere nell'accoglimento totale o parziale o nel rigetto dell'istanza ricevuta ovvero nella presa d'atto dell'intervenuto accordo.
3. Il provvedimento emanato deve essere motivato anche in maniera succinta, sulla base degli elementi desumibili dall'istruttoria e secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 15 – Termini

1. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di deposito dell'istanza con il provvedimento di rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità.
2. I termini sono sospesi nel caso di richiesta di integrazioni, dal momento della richiesta fino al deposito delle integrazioni stesse o fino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione.
3. Il termine rimane inoltre sospeso per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine o in generale per esigenze di istruttoria.
4. Ai termini per gli adempimenti di cui al presente regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 16 – Tutele

Avverso il provvedimento finale con il quale viene rigettata totalmente o parzialmente l'istanza di rilascio del parere di congruità, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa competente.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia, nella seduta del 11/03/2024, con delibera n. 51/24, entra in vigore secondo i termini previsti dall'articolo 35 del DPR n. 221/50.